

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

ASSOCIAZIONE CANOSA FORMEZ, con sede in Canosa di Puglia (BT), alla via M. Carella n.6, C.F. 06038220725, rappresentata dal presidente **Dott. PAOLO LACIDOGNA**, d'ora in poi denominata "soggetto promotore",

F

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA, con sede legale in CANOSA DI PUGLIA (BT), alla Via Piazza Martiri XXIII Maggio, n. 7, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante".

PREMESSO

- che il soggetto promotore è soggetto attuatore del Corso "ALTA SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO TRIBUTARIO",;

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della Legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbaino già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1

Ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della Legge 196 del 1997. Il soggetto ospitante si impegna inoltre a rispettare la proporzione numerica lavoratori assunti a tempo indeterminato/tirocinanti ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 25/03/1998 n. 142 ART. 2

1. il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della Legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico – organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione si fa riferimento a quanto esposto nel progetto indicato in premessa e alle norme e regolamenti che lo disciplinano.

ART. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;

• rispettare le norme in materie di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

 mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi, acquisti durante lo svolgimento del tirocinio.

Associazione Canosa Formez

Ente di formazione professionale Sede legale: Via M. Carella 6 – 70053 Canosa di Puglia (BA) Sede operativa: Via R. Bacone 48 – 70053 Canosa di Puglia (BA) Tel +39 0883 615639 – Fax +39 0883642501 – Cell. +39 3489018230 WEB: <u>www.canosaformez.com</u> - Email: <u>segreteria@canosaformez.com</u>



Ente di formazione professionale accreditato presso la Regione Puglia

ART. 4

- 1. il soggetto promotore assicura al tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, (posizione assicurativa . 91905503), nonché per la responsabilità civile (ASSIMOCO n. 14/506.418 del 14/12/2007). In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza) ed al soggetto promotore.
- 2. Il soggetto promotore si impegna ad informare l'INAIL e l'Ispettorato del Lavoro competente per il territorio circa la durata e le modalità di attuazione dello stage e ad inviare comunicazione alla Regione o alla Provincia delegata e alle rappresentanze sindacali o, in mancanza, agli organi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.

ART. 5

Il datore di lavoro che ospita lo stagista si impegna a:

- garantire allo stagista l'assistenza e la formazione necessaria al buon esito dello stage;
- rispettare le norme antinfortunistiche e e di igiene sul lavoro;
- consentire al tutor dell'Ente promotore di contattare lo stagista e il tutor aziendale per verificare l'andamento dello stage e per la stesura della relazione finale;
- informare l'ente promotore di qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante.

ART. 6

La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata, ha durata di un anno e viene rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

Ai sensi di Legge il presente atto è esente da bollo vertendo in materia di formazione professionale.

Canosa di Puglia,	0 8	OTT.	2009
LE PARTI:			

Associazione Canosa Formez